

TRIBUNALE DEL LAVORO DI CATANIA

Ricorso

Per la mobilita'

Per la sig. GIANNONE MARIA LUISA C.F.GNNMLS67S49H194K, rappresentata e difesa dall' Avv.to Ventriglia Luigi C.F.VNTLGU74T01G273N , in virtù di procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Ventriglia Luigi , con studio in via san vito n.48 , in Agrigento , tel.fax0922556134- pec: luigiventriglia@avvocatiagrigento.it ;

CONTRO

Ministero della Pubblica Istruzione , in persona del legale rapp-pro tempore , domiciliato per la carica in viale Trastevere n.76/A.

CONTRO

UFFICIO scolastico , Regionale per la Sicilia Direzione Generale , via Fattori , domiciliato per la carica c/o Avvocatura Distrettuale di Palermo , via Alcide de Gasperi;

- Resistente -

PREMESSO

Che la ricorrente GIANNONE MARIA LUISA , docente di ruolo della scuola PRIMARIA presso l'istituto scolastico omnicomprensivo Pestalozzi - Catania , a seguito delle operazioni di mobilita' 2018/2019 annuale la ricorrente ha presentato apposita istanza per tutte le preferenze espresse e indicate in domanda gia' inoltrata.

Che a seguito della domanda di mobilita' per l'anno 2018/2019 non ha ottenuto il movimento richiesto nelle sedi indicate in domanda, TIPOLOGIA DI POSTO: EH SOSTEGNO -



PER LA DECLARATORIA

Del diritto della ricorrente al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2018/19 presso le scuole indicate in domanda di trasferimento e precisamente DON LORENZO MILANI codice CLEE831012, VITTORIO VENETO CLEE822017 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti della regione Sicilia indicati in domanda di mobilità ed al risarcimento dei danni subiti a causa della mancato trasferimento nelle sedi indicate dal ricorrente.

La ricorrente è una docente di scuola PRIMARIA , tipo posto EN –SOST. MINORATI PSICOFISICI.

Tra l'altro la ricorrente dovendo partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria valevoli per l'a.s. 2018/2019, pur riportando un punteggio alto, (ed ulteriori 6 punti per il comune ricongiungimento), la ricorrente non ha ottenuto il richiesto trasferimento.

Pertanto il mancato trasferimento della ricorrente presso uno degli ambiti della regione Sicilia, nell'ordine indicato in domanda, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità.

la ricorrente ha richiesto in domanda di essere trasferita, nell'ordine, presso uno dei seguenti ambiti della regione Sicilia; CALTANISSETTA, AGRIGENTO.

Ma la ricorrente pur avendone i requisiti così come documentato in domanda non ha sortito effetto positivo;

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito.

Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

A causa di ciò, il ricorrente, pur vantando un punteggio alto, (più ulteriori 6 per il ricongiungimento), non ha ottenuto il trasferimento richiesto .

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di CALTANISSETTA, o comunque in subordine della Regione Sicilia indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole *per l'a.s. 2018/2019*;



DIRITTO

1. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94, attualmente in vigore e prevedono che:

“3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti ” .

“I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza ” .

2. LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), SECONDO IL CCNI.

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il CCNI ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo (1) l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e (2) la movimentazione di una categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

Ma andiamo con ordine.



L'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

la ricorrente alla luce delle argomentazioni sopra riportate , ha diritto ad ottenere la mobilità richiesta, sia per il punteggio ottenuto sia per i motivi familiari, in quanto la stessa vorrebbe ricongiungersi alla propria famiglia e con la quale vorrebbe ricongiungersi in quanto residente dal 12.11.2008 , nel Comune di Gela (CL) in piazza Messico n.5 .

inoltre la ricorrente è madre di due figli di cui una minore ZAGARRIO GAIA nata a Canicattì il 07.10.2004 e la figlia piu' grande ZAGARRIO FLAVIA , nata ad Caltanissetta il 09.04.1997 ed il marito ZAGARRIO SALVATORE , nato a RAVANUSA (AG) il 24.04.1966 .

Alla luce di tale circostanze , la ricorrente ha diritto alla mobilità richiesta per tutte le ragioni sopra espresse.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria ”.

Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso venga movimentato nella fase B3 (art. 6) e che il personale immesso in ruolo da GAE , venga movimentato nella fase C (art. 6) e D (se assunto nelle fasi zero e A del piano straordinario di assunzioni).

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale reclutato da GAE.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.



Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di "posti vacanti e disponibili", quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, va interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n. 105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza (com'è facile intuire anche con una sommaria lettura del tabulato dei trasferimenti, in cui i docenti immessi in ruolo da concorso - per di più semplici idonei e non già vincitori - si trovano collocati con pochissimi punti, a fronte dei punteggi ben più elevati, indice di maggiore esperienza e professionalità acquisita, posseduti dai docenti assunti tramite GAE).

La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.

Ciò detto si ritiene che le movimentazioni effettuate siano erranee in quanto la ricorrente ha diritto alla trasferimento presso l'ambito della Sicilia, per i motivi indicati in premessa, e soprattutto perché la ricorrente è madre di due figlie minorenni ed il proprio marito è affetto da gravi patologie. Pertanto la ricorrente, pur avendo diritto alla mobilità presso un ambito scolastico della Sicilia, non ha ottenuto la mobilità richiesta.



Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Orbene, come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercede l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione" .

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato sul tema: "il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere



in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”.

3. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto: dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;

II. dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le “Fonti” del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;

III. della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si



chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose";

articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che "tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza";

articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non

siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione del CCNI, del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti uguali o inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.



Inoltre la ricorrente in particolare, per prendere servizio presso l'Istituto comprensivo provinciale di CATANIA dovrebbe affrontare notevoli sacrifici economici, esponendo a gravi disagi la propria famiglia, ma anche notevolissimi disagi tenuto conto, come sopra evidenziato, dal fatto che la ricorrente ha la propria famiglia a Gela in provincia di Caltanissetta, formata da due figli di cui una minorenni ed il marito ZAGARRIO SALVATORE , con la quale è coniugata ed è residente nel Comune di Gela in p.zza Messico dal 12.11.2008.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio .

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che - è palese - non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura e la conseguente erronea identificazione della sede di destinazione a seguito della procedura medesima da parte del Ministero abbia determinato, e continui a determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico e soprattutto inerenti la sfera degli affetti familiari che la ricorrente ha già affrontato ed affronta quotidianamente a causa dell'illegittima destinazione.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente *anno scolastico 2018/2019* nelle parti sopra evidenziate .



- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nella Regione Sicilia , sulla base del criterio del punteggio e per le ragioni del ricongiungimento familiare , con decorrenza dall'a.s. 2018/2019 o dal 2016/2017 , per la tipologia posti EH -SOSTEGNO, scuola PRIMARIA nella provincia di CALTANISSETTA o in subordine nelle altre sedi della Sicilia indicate dalla ricorrente;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'ambito Sicilia 0004-005 o, in subordine, preso uno degli altri ambiti della Sicilia indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante.

Accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento nella PROVINCIA DI CALTANISSETTA per il ricongiungimento familiare .

In via subordinata, deliberata preliminarmente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni illustrate in ricorso, indi sospendere il giudizio de quo ed inviare gli atti alla Corte Costituzionale, indi all'esito, sussistendone le condizioni, accogliere il presente ricorso;

- condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a. s. **2018/2019 presso l'ambito Sicilia 0004-005** o presso uno degli altri ambiti della regione Sicilia indicati in domanda.

In via subordinata

- per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca in solido con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia al risarcimento del danno subito dalla ricorrente.



3) Con vittoria di spese .

Salvo ogni altro diritto di causa;

Sì dichiara che il presente procedimento ha un valore indeterminato ;

Che la ricorrente ha un reddito inferiore a quello previsto dall'articolo 76 del T.U. n.115 del 2002 , così come da documentazione allegata e da lei sottoscritta, pertanto il contributo unificato non è dovuto;

Agrigento, lì 19.06.2019 .

Salvo ogni altro diritto di causa

Avv. Ventriglia Luigi

